

Corso di formazione per giornalisti,  
dottori commercialisti e avvocati  
**“Voglio (devo) fare il free lance”**

**16 settembre 2017**

Palazzo Lombardia – sala Biagi

## Legge 4 agosto 2017, n. 124

### “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

- Legge n. 124 del 4 agosto 2017, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*“, stabilisce preventivo obbligatorio per avvocati e liberi professionisti.
- Obbligo decorre dal 29 agosto per le professioni regolamentate.

- La disposizione del preventivo obbligatorio mira a tutelare il consumatore e regolamentare le attività del professionista.
- Obbligo di comunicare il preventivo al cliente anche in mancanza di richiesta esplicita da parte dello stesso.

- Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, **in forma scritta o digitale**, al cliente **il grado di complessità dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Il preventivo deve necessariamente contenere:

- Per le singole prestazioni, **tutte le voci di costo**, comprensive di spese, oneri e contributi;
- **Titoli professionali e specializzazioni** per assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza;
- **Dati dell'assicurazione** in caso di danni provocati dal professionista nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ne derivano una serie di vantaggi anche per il professionista:

- **Predeterminazione del compenso** prima dello svolgimento del lavoro;
- **Certezza del quantum;**
- **Esigibilità immediata;**
- Possibilità di ricorrere a vie più rapide per il recupero di quanto dovuto (ex art. 633 c.p.c. e ss.)

- Requisiti necessari per procedere con l'azione monitoria per il recupero del credito:

- Sussistenza di un diritto di credito;

- Somma liquida di denaro o determinata quantità di cose fungibili ovvero consegna di una cosa mobile determinata;

- Diritto fatto valere basato su prova scritta (es. fatture);

Inoltre, a norma dell'art. 636 c.p.c, a maggiore tutela e garanzia dell'ammontare del credito vantato, le fatture (o le note pro forma) possono essere vidimate dal parere dei Consigli degli Ordini (ai sensi del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

Il professionista deve, pertanto, richiedere il **parere di congruità del credito vantato al Consiglio dell'Ordine presso il quale risulta iscritto**, utile soprattutto in caso di mancanza di contratto sottoscritto dalle parti.



Infine, è necessario avere la certezza che il preventivo sia giunto a destinazione:

- **Il documento può essere, pertanto, trasmesso via PEC** per avere la certezza che la mail inviata/ricevuta, contenente lo stesso, abbia valore legale.

Importanza della certezza della corrispondenza:

La trasmissione di documenti tramite PEC, **garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza ed integrità del contenuto.**

## Obbligo PEC e valenza legale

Il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, e il D.L.179/2012, hanno introdotto **l'obbligo da parte di tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato, di attivare la propria PEC e comunicarla agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza.**

- Chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare può liberamente ricercarlo nei “**pubblici elenchi PEC**” ex art. 16 ter DL 179/2012 (INI-PEC, RegInde, PP.AA.).

## Garanzie:

- Visibilità degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano.
- L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

- La Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.
- **P.E.C. acquisisce, pertanto, valore legale.**
- Messaggi di Posta Elettronica Certificata hanno pieno valore legale solo se sia mittente che destinatario dotati di P.E.C.

Perdita valore legale per mail inviate/ricevute tra caselle non entrambe PEC :

- Mail non più equiparabile a Raccomandata A.R.;
- Certezza per il mittente di aver spedito il messaggio,
- Ma assoluta incertezza della ricezione dello stesso da parte del destinatario.

Ulteriore obbligo per tutti i professionisti dato dalla stipula della polizza professionale:

-Tutti i professionisti sono tenuti a stipulare una polizza RC professionale per i rischi derivanti dall'attività svolta.

E' quanto stabilito dalla legge n. 148/2011, disciplinata poi dal D.P.R. del 7 agosto 2012.



Nello specifico, stipulare una RC professionale è un passaggio obbligato per tutti i professionisti iscritti a un ordine.

- Per i giornalisti non è previsto l'obbligo di stipulare una RC Professionale, ma l'Ordine Nazionale ha deciso di proporre lo stesso ai tesserati che esercitano la libera professione, **una convenzione assicurativa facoltativa** che li tuteli nello svolgimento della loro attività.

Pertanto, per il professionista che lavora autonomamente sono previsti una serie di obblighi (preventivo obbligatorio, PEC e polizza professionale);

**Obblighi che rappresentano, in realtà, una tutela per il professionista stesso e per il cliente per il quale si trova a prestare la sua attività, garantendo ad entrambi una maggiore chiarezza, professionalità e certezza nella correttezza dell'operato.**

Separato discorso va fatto per le Società tra professionisti per l'esercizio di professioni regolamentate in Ordini professionali (STP).

Art. 10 Legge 12.11.2011 n.183

Regolamento attuativo:

Decreto Ministero Giustizia 8.2.2013 n.34

- Le STP rispondono alla necessità di fornire ai clienti un servizio maggiormente qualificato, con professionalità e competenze specifiche, che difficilmente può possedere un unico professionista.

Rappresentano società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento che offrono la possibilità di lavorare in gruppo, secondo le diverse esigenze dei clienti.

## I soggetti interessati:

- Professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, anche in differenti sezioni;
- Soggetti non professionisti per finalità di investimento.

## Vantaggi:

- **Possibile multidisciplinarietà;**
- Ammissibili i soci per finalità d'investimento (**soci di capitale**);
- possibilità di realizzare un preventivo che copra una serie di competenze richieste dal cliente e non esclusivamente una specifica attività.

Materiale informativo predisposto da:  
**Studio Legale Nicosia**

Per contatti, informazioni  
e approfondimenti:

tel: 02 54123557

fax: 02.54115071

[luisanicosia@studioavvocatonicosia.it](mailto:luisanicosia@studioavvocatonicosia.it)  
[segreteria@studioavvocatonicosia.it](mailto:segreteria@studioavvocatonicosia.it)

Tutti i relativi diritti sono riservati